

Impugnazione del licenziamento - termini

Il giudice interviene sulla sequenza relativa all'impugnativa dei licenziamenti, specificando che l'art.6, comma 1 e 2, della legge 604/66, come modificato dall'art. 32, comma 1, legge 183/2010, prevede una procedura complessa, con un primo passaggio, a pena di decadenza, relativo all'impugnativa stragiudiziale del licenziamento entro 60 giorni dalla sua comunicazione ed un secondo, strettamente collegato al primo (a pena di inefficacia) dato dal deposito del ricorso ovvero dalla comunicazione a controparte della richiesta di tentativo di conciliazione entro 270 giorni, con un eventuale terzo passaggio (a pena di decadenza) consistente nel deposito del ricorso entro i 60 giorni dal rifiuto del tentativo di conciliazione o mancato accordo conciliativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Rispetto alla decorrenza del termine per il deposito del ricorso nel caso di esperimento del tentativo di conciliazione specifica che il termine di 60 giorni entro il quale deve essere depositato il ricorso decorre dal momento in cui il lavoratore è al corrente del rifiuto della procedura conciliativa da parte del datore di lavoro, rifiuto che è presunto trascorsi 20 giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione da (in ragione di quanto previsto dall'art. 410, comma 5, cpc). L'interpretazione è conforme alle indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con circolare Ministero del Lavoro del 25 novembre 2010 pag. 3, paragrafo "svolgimento del tentativo" e pag. 4 primo capoverso). In merito alla portata del rinvio disposto con l'art. 32, comma 5 bis, legge 183/2011 dell'entrata in vigore dei termini per l'impugnativa dei licenziamenti di cui al novellato art. 6 comma 1 della legge 6604/66, il giudice ha affermato che il suddetto rinvio vada esteso, in via interpretativa, anche al termine previsto dal comma 2, dell'art. 6 della legge 604/66, dunque al termine per il deposito del ricorso o per la presentazione del tentativo di conciliazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento portante il n. 523 degli affari contenziosi civili dell'anno 2012 promosso da

RUELLA Maria Elena

rappresentata e difesa dall'avv.to Roberto Martelli per mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino, corso Siracusa n. 87

parte ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c., dal dotto Gianluca Lombardo, legalmente domiciliato presso il l'Ufficio Scolastico Regionale sito in Torino, via Coazze n. 18

parte resistente

OGGETTO: impugnativa di licenziamento

Conclusioni:

per parte ricorrente: come in ricorso

per parte resistente: come in memoria di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2012 la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatole con provvedimento dell'11 luglio 2011 e condannarsi il Ministero convenuto a reintegrarla nel posto di lavoro, con le conseguenze previste dall'art. 18 della S.L.,

N 58/14 EX ALBA
Sentenza
DISPOSITIVO 26/9/14
Depos. 4/11/14
N. 523/12 Ruolo L.
N. 201/14 Cronob.

unitamente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimità dell'impugnato licenziamento.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio parte convenuta, che eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 32 della L. n. 183 del 2010 e nel merito contestava la fondatezza delle avverse richieste, delle quali chiedeva il rigetto.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione e senza alcuna istruttoria, all'udienza del 26 settembre 2014 i procuratori delle parti discutevano la causa, che - sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali - veniva decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Merita accoglimento l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta, con conseguente consumazione della possibilità di agire per l'impugnazione del licenziamento.

Com'è noto la norma richiamata in parte narrativa ha sostituito i commi 1 e 2 dell'art. 6 L. n. 604/66, disponendo, nel testo applicabile *ratione temporis*, che *"Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso"*. Il medesimo collegato lavoro ha, inoltre, aggiunto il comma 2 alla norma testè citata, secondo cui *"L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo"*.



Ciò posto, è essenziale muovere dalla constatazione che il collegato lavoro ha modificato il meccanismo di impugnazione del licenziamento, essendo stata costruita una fattispecie unitaria e complessa che, da una parte, conferma l'imposizione di un onere di impugnazione stragiudiziale dell'atto entro 60 giorni dalla sua comunicazione e, dall'altra, introduce una condizione di persistente efficacia dell'atto impugnatorio.

La procedura complessa voluta dal legislatore prevede, dunque, un primo passaggio a pena di decadenza rappresentato dalla impugnativa stragiudiziale e un secondo, strettamente collegato al primo (a pena di inefficacia) dato dal deposito del ricorso ovvero dalla comunicazione a controparte della richiesta di tentativo di conciliazione entro 270 giorni, con un eventuale terzo passaggio (a pena di decadenza) con il deposito del ricorso entro i 60 giorni successivi nel caso di rifiuto o mancato accordo presso la DTL.

Per completezza giova evidenziare che il comma 1 bis dell'art. 32 prevede che *"in sede di prima applicazione le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966 n. 604, art. 6, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011"*.

Le difficoltà ermeneutiche originate dal tenore letterale della norma da ultima citata hanno trovato un importante componimento nella sentenza 23 aprile 2014, n. 9203, della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la quale è stato chiarito che il differimento della decorrenza al 31 dicembre 2011 previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 L. n. 183/2010 fa riferimento *«all'ambito di novità»* insito nelle disposizioni di cui alla norma in parola, e, dunque, alle nuove ipotesi per le quali è prevista la "prima" impugnativa, anche in via stragiudiziale, entro il termine 60 giorni, ed anche, in via interpretativa, al "secondo" termine decadenziale introdotto dal Collegato Lavoro *in subiecta materia*.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *"attraverso il differimento "In sede di prima applicazione" del primo comma novellato dell'art. 6 legge n. 604/66, il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al secondo comma, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011"*.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, *“Diversamente opinando [...] si dovrebbe giungere alla conclusione che l’art. 6, comma 1, novellato rimarrebbe applicabile, anche prima del 31 dicembre 2011, nelle ipotesi che già ricadevano sotto la disciplina del testo originario, mentre il medesimo art. 6, comma 1, novellato non sarebbe in vigore (sempre fino al 31 dicembre 2011) nelle ulteriori ipotesi originariamente non previste; il che equivarrebbe a dire che una norma di cui è stata differita, senza ulteriore specificazione, l’entrata in vigore, resterebbe non di meno in vigore in alcuni casi; si verrebbe cioè, in via ermeneutica, a determinare la contemporanea vigenza e non vigenza di una medesima disposizione di legge, il che costituisce un risultato illogico e, al tempo stesso, contrario alla lettera della legge stessa”*.

Venendo alla vicenda in esame e alla luce di tale ragionamento, a fronte della tempestiva impugnazione stragiudiziale (spedita il 2.8.2011 e ricevuta il 3.8.2012), seguita di pochi giorni il ricevimento della comunicazione di recesso di parte datoriale (11.7.2011), è tempestiva l’attivazione della procedura conciliativa avviata entro i 270 decorrenti dal 31.1.2011, ossia con lettera pervenuta in USR il 3 maggio 2012, con la conseguente operatività del termine di impugnativa giudiziale previsto dall’ultima parte del comma 2, individuato in *“sessanta giorni dal rifiuto e dal mancato accordo”*.

La norma in commento deve essere necessariamente letta in combinato con il disposto dell’art. 410 c.p.c., il cui comma 5 dispone che la copia della richiesta del tentativo di conciliazione debba essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte e che, se il datore di lavoro intende accettare la procedura di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, debba depositare presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le proprie difese e che, ove ciò non avvenga, la richiesta si intende rifiutata dal datore di lavoro e ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.

In tal caso il termine di 60 giorni entro il quale deve essere depositato il ricorso decorre dal momento in cui il lavoratore è a conoscenza del rifiuto della procedura conciliativa, rifiuto che è presunto trascorsi 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta.



Poiché, come sopra rammentato, la copia della richiesta alla DTL è stata ricevuta dall'odierna resistente in data 3 maggio 2012 (cfr. doc. sub 21 all. parte convenuta), il rifiuto della procedura si è perfezionato il 23 maggio 2012 e il ricorso, depositato avanti l'adito Tribunale il 10 dicembre 2012, deve reputarsi intempestivo e la ricorrente decaduta dalla possibilità di azionare in giudizio le pretese rivendicate.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque rigettato, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo.

La particolarità delle questioni trattate giustifica nondimeno l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso.


Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Asti, 26/09/2014

Il Giudice

Ivana Lo Bello



IL FUNZIONARIO COORDINARIO area 3-F2
(Dr.ssa Maria Miele)

Depositato nella Cancelleria
del Tribunale il 4/10/14
IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO COORDINARIO area 3-F2
(Dr.ssa Maria Miele)